



# COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 28/04/2014

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

Il giorno 28/04/2014 alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale in prima convocazione e in seduta **pubblica** previa partecipazione ai Signori:

Componente	Qualifica	Presente/assente
BAMBI DANIELE	Presidente	S
GIACOMETTI DAMIANO	Consigliere	S
MALAVOLTI KATIA	Consigliere	S
MALAVOLTI RITA	Consigliere	S
NERI STEFANO	Consigliere	N
MAGRINI GIUSEPPE	Consigliere	S
MORINI GIOVANNI	Consigliere	S
MELUZZI DANIELE	Consigliere	S
DELLA GODENZA LUCA	Consigliere	S
PIRAZZINI IVO	Consigliere	S
PARRINI SILVANO	Consigliere	N
RICCI MACCARINI ESTER	Consigliere	S
LIVERANI LUIGI	Consigliere	S
GRILLINI GIUSEPPE	Consigliere	S
D'AMBROSIO MATTIA	Consigliere	S
GRANDI PAOLO	Consigliere	N
MAREZZI PASQUALE	Consigliere	S

Presenti: 14

Assenti: 3

Constatata la legalità del numero dei presenti, assume la presidenza il Sig. **BAMBI DANIELE** nella sua qualità di **Sindaco** e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alla quale partecipa con funzioni di verbalizzante **IL SEGRETARIO GENERALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS.**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

---

IL PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Normativa – Precedenti – Motivo del provvedimento:**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale soppresso relativo all'IMU ed alla maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 adottata in data odierna con la quale l'Amministrazione Comunale provvede ad approvare le aliquote IMU anno 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che recita:  
*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;*

VISTO il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «*Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili*».

RICHIAMATO il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote Tasi, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 678, che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate per legge o per regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l'applicazione della Tasi;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 682 della sopracitata Legge n. 147/2013 prevede che la TASI sia diretta alla copertura dei costi dei "servizi indivisibili" erogati dai comuni, intendendo come tali quei "servizi pubblici rivolti a tutta la collettività indistintamente, in relazione ai quali non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo";

RITENUTO pertanto necessario definire i servizi indivisibili per i quali la TASI è posta a parziale copertura pari al 58,31%, di seguito elencati e desunti dal Bilancio di Previsione 2014:

<b>codice bilancio</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>STANZIAMENTO 2014</b>
<b>1.07</b>	<b>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</b>	<b>180.160,00</b>
<b>3.01</b>	<b>POLIZIA MUNICIPALE</b> (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	<b>247.905,00</b>
<b>5.01</b>	<b>BIBLIOTECHE, MUSEI, PINACOTECHES</b>	<b>168.900,00</b>
<b>8.01</b>	<b>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI</b> (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della strada)	<b>204.300,00</b>
<b>8.02</b>	<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI</b>	<b>189.750,00</b>
<b>9.03</b>	<b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>1.500,00</b>
<b>9.06</b>	<b>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE</b>	<b>64.000,00</b>
<b>10.06</b>	<b>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</b>	<b>32.450,00</b>
		<b>1.088.965,00</b>
	<b>TASI (previsione 2014)</b>	<b>635.000,00</b>

CONSIDERATO che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono per l'anno 2014 la misura delle aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2014, nonché delle relative detrazioni, rispettando la soglia massima stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art.1 comma 1 lett.a) del DL n.16/2014;

RITENUTO pertanto, anche al fine di non incrementare la fiscalità sui possessori di immobili già gravati da imposizione tributaria IMU, di definire le aliquote TASI 2014 come segue:

- a) **aliquota TASI del 3,3 per mille** per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate (escluse dal pagamento dell'IMU) la cui assimilazione è prevista da norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell' art. 13 – comma 2 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che a norma dell'art.1 – comma 669 – della Legge 147/2013 per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- b) **aliquota TASI del 1,00 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- c) **aliquota TASI 0,00 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti;

RITENUTO altresì, al fine di generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, e stimata la disponibilità finanziaria finalizzata all' applicazione di detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, ai sensi dell'art. 1 comma 677 Legge 147/2014, vengono disposte detrazioni per i seguenti

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

---

importi, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale della sola unità abitativa sottoposta ad imposizione TASI:

- una detrazione di **€ 120** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 300,00;
- una detrazione di **€ 100** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 300,00 ed inferiore o uguale ad € 400,00;
- una detrazione di **€ 80** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 400,00 ed inferiore o uguale ad € 500,00;
- una detrazione di **€ 60** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 500,00 e inferiore o uguale ad € 600,00;
- una detrazione di **€ 40** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 600,00 e inferiore o uguale ad € 700,00;
- nessuna detrazione per rendita catastale dell'abitazione principale superiore ad € 700,00 ;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con delibera di C.C. n. 18 in questa stessa seduta;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

**Pareri:**

Visti i pareri favorevoli espressi nell'attestazione allegata alla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

**D E L I B E R A**

1) di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI anno 2014 come segue:

- a) aliquota TASI del 3,3 per mille** per le abitazioni principali, relative pertinenze e fattispecie assimilate (escluse dal pagamento dell'IMU) la cui assimilazione è prevista da norme regolamentari e legislative con particolare riferimento a quelle contenute nell' art. 13 – comma 2 - del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 23 dicembre 2011, n. 214, con esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dando atto che a norma dell'art.1 – comma 669 – della Legge 147/2013 per abitazione principale e relative pertinenze sono fatte proprie le definizioni e la normativa previste ai fini dell'applicazione dell'IMU;
- b) aliquota TASI del 1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
- d) aliquota TASI del 0,00 per mille** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate nei punti precedenti;

2) di stabilire detrazioni a favore delle abitazioni principali e unità assimilate, e relative pertinenze, rapportate alle sotto indicate fasce di rendita catastale riferita alla sola unità abitativa, per i seguenti importi:

- una detrazione di **€ 120** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale, sia inferiore o uguale ad € 300,00;
- una detrazione di **€ 100** qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore a € 300,00 ed inferiore o uguale ad € 400,00;

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

---

- una detrazione di € 80 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 400,00 ed inferiore o uguale ad € 500,00;
- una detrazione di € 60 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 500,00 e inferiore o uguale ad € 600,00;
- una detrazione di € 40 qualora la rendita catastale dell'abitazione principale sia superiore ad € 600,00 e inferiore o uguale ad € 700,00;
- nessuna detrazione per rendita catastale dell'abitazione principale superiore ad € 700,00 ;

3) di prevedere che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e relative pertinenze. La restante parte è a carico del possessore.

4) di dare atto del rispetto del principio di equivalenza del carico d'imposta TASI rispetto a quello IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, stabilito dall'art.1, comma 1, lett.a) del DL n.16 del 6/3/2014 e della coerenza di bilancio;

5) di stabilire che il gettito TASI, iscritto a bilancio 2014 è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, così come analiticamente illustrati in premessa;

6) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

8) di dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata votazione.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014.**

---

Richiamata la discussione, il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri DELLA GODENZA LUCA, RICCI MACCARINI ESTER, D'AMBROSIO MATTIA;

Indi pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata **a maggioranza** riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 14  
Consiglieri votanti n. 14

Voti favorevoli n. 11  
Voti contrari n. 3

D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE LIVERANI  
LUIGI

Astenuti n. 0

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese a maggioranza, l'immediata esecutività del presente provvedimento con (voti n. 11 favorevoli - voti n. 3 contrari D'AMBROSIO MATTIA GRILLINI GIUSEPPE LIVERANI LUIGI - astenuti n. 0 ).

---

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott. Daniele Bambi

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta

**Destinazioni:**

- Area Amministrativa e Finanziaria
- Area Servizi al cittadino
- Settore Lavori pubblici e manutenzione
- Settore Polizia Municipale
- Settore Gestione Territorio
- U.R.P.
- Altri:
- Anagrafe delle prestazioni